



Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini tel. 0541 704307 – 4336 - 4210 fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it www.comune.rimini.it

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI VIALE A. MORO N. 64 40127 BOLOGNA

e.mail: cal@postacert.regione.emiliaromagna.it

Oggetto: Vostra convocazione 0693240 del 27/10/2020

Il sottoscritto Andrea Gnassi, Sindaco del Comune in intestazione, in riferimento alla convocazione in oggetto, relativa alla seduta del Consiglio delle Autonomie Locali prevista per il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10 per discutere in merito ai seguenti punto allo o.d.g.:

- Designazione di quattro rappresentanti degli Enti locali del territorio regionale in seno alla Commissione Tecnica regionale (Delib. Giunta regionale n. 1335 del 12/10/2020)
- 2. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6, della l.r. n. 13/2009 in merito alla proposta di Delibera di Giunta regionale concernente: "Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025. DATA VALLEY BENE COMUNE. Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'E-Government ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2004.
- 3. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6, della l.r. n. 13/2009 in merito alla proposta di Delibera di Giunta regionale concernente l'approvazione di un progetto di legge recante: "Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana di centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia Dd governo del territorio di cui al Decreto legge 16 luglio2020, n. 76"

Presa visione dei testi degli atti allegati alla convocazione sopra specificata;

Con la presente

ESPRIME IL PROPRIO VOTO COME DI SEGUITO RIPORTATO:







Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini tel. 0541 704307 – 4336 - 4210 fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

relativamente al punto 1): ASTENUTI

relativamente al punto 2): FAVOREVOLE

relativamente al punto 3): FAVOREVOLE, CONDIZIONATO al recepimento dei seguenti emendamenti:

Lr15/13 MODIFICA PROPOSTA

Lr15/13	MODIFICA PROPOSTA	
art 10 ter co1	riproporre il termine "anche" per estendere le possibilità di traslazione dell'immobile	
art 10 ter co 2	ricostruzione senza incentivi volumetrici ovvero con riduzione del volume nonché anche nell'ipotesi in cui sia conservato parte dell'immobile. Chiarire cosa	non accolta da evidenziare: estendere la deroga anche a ipotesi più contenute come la ristrutturazione a parità di volume ed alla ristrutturazione conservativa, consente di sviluppare a pieno questo tipo di intervento come forma di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
art 13 co 1 lett. b)	si propone di eliminare la necessità della certificazione della disabilità al fine di estendere il perimetro degli interventi che consentano la riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche ed	nuova proposta: l'eliminazione della necessità di una certificazione di





Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini tel. 0541 704307 – 4336 - 4210 fax 0541 704338

<u>sindaco@comune.rimini.it</u> <u>www.comune.rimini.it</u>

		chiarire così come formulato nella circolare emessa dopo il DL
		semplificazioni che si ha
	_:f111	ristrutturazione edilizia pesante sono se
	riformulare più chiaramente il disposto così come indicato nella	per gli immobili vincolati ed ubicati in centro storico alle opere materiali si
	circolare illustrativa del DL; al fine	uniscano i cambi di destinazione d'uso e
	_	gli aumenti volumetrici. Il testo statale
	_	lascia dubbi interpretativi che il cambio di destinazione d'uso in centro storico
	storico vi deve comunque essere	sia sempre ristrutturazione edilizia,
	un insieme sistematico di opere cui si aggiunge il cambio di	intervento spesso non consentito nell'ambito con rischio di veder
art 13 co1 bis	si aggiunge il cambio di destinazione d'uso etc.	rimanere inutilizzabili gli immobili.
LR 23/04		
art 16	prevedere il pagamento del cc e standard nel caso in cui sia dovuto	garantire la parità di trattamento tra chi realizza opere in forza di progetti legittimamente assentiti e paga contributo di costruzione e monetizzazioni degli standard e chi realizza interventi abusivi soggetti a sanzione pecuniaria che non deve oggi adempiere a tali obblighi
art 16 bis	idem art 16	VEDERE COMMENTO SOPRA
. 221:	chi lo sottoscrive viola l'art 75 DPR 380/01 secondo cui costituisce reato l'utilizzo degli	Per consentire il regolare esercizio delle attività produttive ed abitative in attesa che venga demolito l'immobile è necessario che sia garantito il rispetto
art 22 bis co 1	immobili in assenza di collaudo	della normativa di sicurezza.

Con l'occasione si avanzano anche alcune considerazioni in merito all'art. 7 "Misure per promuovere la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e la rigenerazione urbana degli ambiti a vocazione turistica" del progetto di legge in oggetto. Si segnalano i seguenti aspetti:



Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini tel. 0541 704307 – 4336 - 4210 fax 0541 704338

<u>sindaco@comune.rimini.it</u> <u>www.comune.rimini.it</u>

- 1. Il comma 2 punto c) dovrebbe essere rivolto non solo alle strutture ricettive alberghiere incongrue per collocazione, ma anche per quelle strutture che, purché collocate in ambiti strategicamente interessanti, sono inidonee, per dimensioni dei lotti o altre caratteristiche del contesto a garantire standard quali-quantitativi adeguati per rimanere sul mercato.
- 2. Per gli interventi di riqualificazione urbana previsti all'art.7 con procedura di variante semplificata, si chiede l'applicazione dell'art. 9 comma 1 lettera e) della L.R. 24/2017 che prevede che, nelle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità sostenibile, si possa prevedere "la realizzazione di interventi che escludano o riducano l'utilizzo delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali" riportano nelle convenzioni urbanistiche l'impegno del privato e dei suoi aventi causa a rispettare le limitazioni all'uso di autovetture.

Ai sensi del medesimo articolo, la variante potrà anche "stabilire una significativa riduzione della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile".

3. si chiede di estendere la disposizione prevista dal comma 2 punto d) anche in caso in cui la variante consenta il cambio di destinazione delle strutture alberghiere esistenti, estendendo tale possibilità oltre che ai parcheggi pertinenziali a quelli pubblici. In tal caso, la variante potrà prevedere inoltre che i parcheggi possano essere realizzati in aree non contigue collocate anche fuori dall'ambito turistico.

Si chiede inoltre di inserire una disposizione esplicativa della norma nazionale riguardante i Piani attuativi vigenti contenuta nella legge di conversione del DL «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»:

In attuazione dell'art. 4bis della Legge 120 del 11/09/2020, i PUA e gli atti equivalenti di natura pubblica e privata vigenti al 31/12/2020 sono prorogati di tre anni.

Il Sindaco Dott. Andrea GNASSI (doc. firmato digitalmente)

